



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del g.o.p. dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4551 del R.G.A.C. dell'anno 2013, avente ad oggetto: "risarcimento per lesioni personali" e vertente

TRA

Orefice Simone (c.f.: RFCSMN88R26E425R), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fastoso e dall'avv. Danilo Alfiero, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione depositato il 24.09.2013 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Sessa Aurunca al viale Trieste, Res. Augustea B/6

(attore)

E

Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Zarrillo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.12.2013 ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via G.M. Bosco n. 5

(convenuto)

NONCHE'

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis, e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti per notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569) versata agli atti ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale della sede di Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto

(interventore)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note conclusionali depositate in procedura.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, così come modificati dalla legge n. 69/2009.

Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che Orefice Simone, con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi a codesto Tribunale di S. Maria C.V. la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il giorno 8.03.2013, alle ore 22,55 circa, allorchè, alla guida della autovettura Alfa Romeo, tg. DD762TS di sua proprietà, nel mentre percorreva a velocità moderata la S.P. 14 Sessa/Mignano nel comune di Sessa Aurunca con direzione Ponte/Sessa Aurunca, giunto nel tratto stradale compreso tra il Km. 2 e 3, poco prima del cimitero di Sessa Aurunca, a causa di un profondo avvallamento/sconnessione del manto stradale, non segnalato né visibile anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche, perdeva il controllo del veicolo e andava ad urtare violentemente contro il muretto di cemento del deposito giudiziario di autovetture ivi presente, riportando “lacerazione e contusione epatica a carico del IV segmento”.

Con comparsa depositata il 4.12.2013 si costituiva in giudizio la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., che impugnava e contestava la domanda come formulata, concludendo per il rigetto della stessa.

Nel corso del giudizio venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc; indi, veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonchè disposta e depositata ctu medico-legale sulla persona dell'infortunato attore; indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa depositata il 16.09.2020 spiegava intervento in giudizio l'INPS, instando per la declaratoria di surrogazione nei diritti di Orefice Simone e per la conseguente condanna della Provincia convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 1.446,03, da essa versati all'istante a titolo di indennizzo, oltre interessi e rivalutazione.

Di poi il fascicolo veniva smistato sul ruolo della scrivente, che all'udienza del 7.02.2023, la riservava in decisione con la concessione alla parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da Orefice Simone merita accoglimento, per quanto di ragione.

Ed invero, l'attore ha impostato la causa sia in termini di responsabilità ex art. 2043 c.c. della pubblica amministrazione proprietaria di una strada soggetta all'uso generale e diretto da parte dei cittadini, di estensione tale da non consentire un controllo adeguato ad evitare il crearsi di situazioni di pericolo, per i danni causati dal fatto che l'incuria della stessa abbia determinato una situazione di pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto), sia in termini di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..

Ne discende che può applicarsi il più recente ed ormai affermato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che afferma che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale, da cui sia originato l'evento

dannoso, sia adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione, poiché queste caratteristiche del bene non escludono che esso sia soggetto a custodia da parte dell'ente proprietario o gestore, che quindi deve vigilare affinché in esso non si generino situazioni di pericolo, mentre la norma non prevede alcuna eccezione riguardo alla posizione della pubblica amministrazione, che quindi non può ritenersi esentata dal rischio connesso al possesso dei suoi beni, così come disciplinato dall'art. 2051 c.c., salvo che in concreto l'estensione del bene demaniale, la sua utilizzazione generalizzata e le sue caratteristiche (tra le quali, in particolare, per le strade comunali, la collocazione al di fuori del perimetro urbano) dimostrino l'impossibilità di esercizio della custodia su di esso. Sicché, di norma, anche la P.A. resta investita dalla responsabilità oggettiva disciplinata da tale norma, con la conseguenza che non è onere del danneggiato dimostrare l'elemento soggettivo della colpa (che non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità per i danni da beni in custodia) e quindi, in particolare, il carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione, nei casi congrui, può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che, per l'estensione del bene soggetto a custodia, essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso (Cass. 13.7.11 n. 15389; id. 29.12.09 n. 27635; id. 25.7.08 n. 20427; id. 9.5.08 n. 11511; id. 2.2.07 n. 2308; id. 21.7.06 n. 16770; id. 12.7.06 n. 15779; id. 20.2.06 n. 3651; id. 19.7.05 n. 15224; id. 30.6.04 n. 19653; id. 15.1.03 n. 488).

Da quanto detto discende che è onere di parte attrice dimostrare che l'incidente occorsogli è stato causato dalla presenza di una disconnessione nel manto stradale (si tratta, infatti, di una responsabilità oggettiva, che prescinde dall'eventuale connotazione colposa della condotta del custode: ex multis: Cass. 1.6.06 n. 13131; id. 20.8.03 n. 12219), mentre onere del convenuto è quello di dimostrare il caso fortuito e cioè l'esistenza di un fattore causale estraneo alla cosa in custodia (ad es.: il fatto del terzo o dello stesso danneggiato o fattori naturali non governabili), che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni.

Riguardo all'onere gravante sull'attore, va ricordato che il custode risponde dei danni *“cagionati dalla cosa”* e cioè che siano stati provocati da un dinamismo connaturato al bene in custodia oppure dallo svilupparsi in essa di un agente dannoso; il bene in custodia, invece, non può esser considerato causa del danno, quando costituisca solo il teatro nel cui ambito hanno agito altri fattori eziologici o il punto di arrivo di una serie causale determinatasi altrimenti. Sicché è onere dell'attore dimostrare il nesso eziologico tra il dinamismo dannoso del bene o in esso sorto ed il danno da lui subito.

Ritiene il Tribunale che l'attore abbia ottemperato all'onere di dimostrare il nesso eziologico tra la presenza della *“sconnessione/avvallamento”* presente sul manto stradale- tratto ricompreso tra il km. 2 e 3 - della S.P. 14 Sessa/Mignano nel comune di Sessa Aurunca e l'incidente occorsogli e che, quindi, la domanda possa trovare accoglimento.

Ed invero, la prova orale raccolta in processo ha permesso di ricostruire in maniera tranquillante la dinamica del sinistro de quo e l'ascrivibilità dello stesso alla sconnessione/avvallamento del sopracitato tratto di strada del comune convenuto.

I testi indotti dall'attore, escussi in giudizio, sig.ri Orefice Stefano e Grelle Annalisa, entrambi a bordo del veicolo incidentato come trasportati, hanno concordemente riferito che la strada teatro dell'incidente presentava un *“avvallamento”* e *“di aver sentito la macchina sobbalzare prima che girasse su se stessa per poi urtare”* (cfr. dichiarazioni dei suddetti testimoni escussi all'udienza del 13.09.2017).

Entrambi i testi chiariscono sufficientemente la dinamica del sinistro, la causa dell'incidente ed in particolare il nesso causale tra la disconnessione/avvallamento esistente sul tratto di strada in oggetto e l'incidente occorso all'attore; entrambi riconoscono nelle foto loro mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice la sconnessione/avvallamento del manto stradale, che ha dato causa all'incidente.

Di contro, l'ente locale convenuto non ha dimostrato la sussistenza in specie del caso fortuito, nel senso sopra precisato, che avrebbe potuto esonerarlo dalla responsabilità del fatto dannoso. La

Provincia di Caserta invero ha depositato unicamente un rapporto redatto dal Sorvegliante preposto al controllo della strada, Ruggiero Franco, in data 11.04.2023, nel quale lo stesso dichiara che il tratto di strada interessato dall'incidente de quo "è in buone condizioni, non ci sono avvallamenti sul tracciato stradale ed il muretto di recinzione non presenta anomalia da far presupporre che ci sia stato un incidente".

Ebbene, va evidenziato, preliminarmente, che tale rapporto risulta redatto più di un mese dopo il fatto dannoso occorso all'attore e che comunque, esso risulta contrastante e con i rilievi fotografici versati in atti e non contestati, dai quali si evince senza ombra di dubbio l'avvallamento presente sul tratto di strada in questione, riconosciuto - tra l'altro dai testi escussi in giudizio come causa e teatro del sinistro - sia dal rapporto dei CC di Sessa Aurunca intervenuti nell'immediatezza sui luoghi di causa, i quali accertavano che l'autovettura andava a collidere sul muro di cinta dell'ex deposito giudiziario di Di Resta Marcello. Tali incongruenze non sono state risolte dalle dichiarazioni rese dallo stesso sorvegliante in sede testimoniale.

I rilievi fotografici raffiguranti l'auto incidentata forniscono inoltre la prova che l'attore al momento dell'incidente non superava il limite di velocità fissato in 50 km/h.

Ne discende che la domanda va accolta.

Orbene, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Orefice Simone.

Al riguardo, reputa il Giudicante di far riferimento alla relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico. In particolare, il C.T.U. ha rilevato: - che l'attore ha riportato a seguito del sinistro: *"esiti di trauma addominale con esiti di lacerazione epatica al IV segmento con attualità di negatività clinico-strumentale ed esiti cicatriziali escoriativi alla regione gleno-omeroale sinistra"* - la compatibilità fra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro; - che l'istante a seguito del sinistro : *"ha riportato un'inabilità temporanea totale al 100% di giorni 8, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20"*.

Quanto all'esame dell'incidenza dei suddetti postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il consulente ha riconosciuto all'attrice un danno nella misura del 6%.

Il medesimo ctu ha inoltre specificato che tali menomazioni riscontrate sull'attore non hanno alcuna incidenza sulla capacità lavorativa sia generica che specifica dello stesso.

Ora, trattandosi di sinistro verificatosi in data 8.03.2013 e considerato i postumi nella misura del 6% sulla scorta della quantificazione del ctu, applicando le tabelle di riferimento, detto danno biologico va liquidato nella misura di €. 8.262,02 tenuto conto che il danneggiato aveva all'epoca del sinistro 24 anni.

L'ausiliare ha, inoltre, accertato una sofferta inabilità temporanea dell'istante, valutata in giorni 8 quanto alla totale, in giorni 20 quanto alla temporanea nella misura media del 50% ed in ulteriori giorni 20 quanto alla temporanea nella misura del 25%; pertanto il pregiudizio da invalidità temporanea, totale e parziale, va liquidato in complessivi € 1.168,17. A tale somma va aggiunto il danno morale, essendo derivate le lesioni da un fatto costituente reato – accertato incidenter tantum nella presente sede processuale –, inteso tale nocumento come sofferenza morale, secondo il combinato degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p; e, così per un totale di €. 3.143,08.

A tale somma va aggiunto ancora l'ulteriore importo di €. 141,50 a titolo di spese mediche sostenute dall'istante, come documentato, che il ctu ha ritenuto congrue.

In sintesi, all'attore va liquidata la somma totale di €. 12.573,27, a titolo di danni sofferti per le lesioni riportate nell'incidente per cui è causa, il cui pagamento va posto a carico dell'ente locale convenuto.

All'attore compete inoltre l'ulteriore importo di €. 5.700, quale costo dell'auto andata incidentata e rottamata, come documentato (in atti è stata depositata la fattura di acquisto dell'autovettura usata per il detto importo), oltre alla somma di €. 121,00 quale esborso dallo stesso sostenuto per la sosta forzata del veicolo in seguito al sinistro, anch'esso documentato.

In conclusioni all'attore spetta la somma complessiva di €. 18.394,27 a titolo di danni morali e patrimoniali sofferti a seguito dell'incidente per cui è causa.

Trattandosi di credito risarcitorio, all'attore vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. Un., 17/2/1995, n. 1712; più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242).

Precisamente, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno (Cfr., ex multis, Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad €. 18.394,27) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 8.03.2013 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 8.03.2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.

Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c..

Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico della Provincia convenuta.

Passiamo ora alla domanda di surroga formulata dall'intervenuta INPS.

In data 16.09.2020 è intervenuta nel giudizio l'INPS chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della somma dalla stessa corrisposta all'istante per indennità di malattia durante l'assenza dal lavoro, in particolare per un totale di 36 giorni, per una somma netta di € 1.158,22.

Per maggiore chiarezza l'INPS ha precisato che l'indennità di malattia al lavoratore infortunato è stata anticipata dallo stesso datore di lavoro, nel caso di specie ditta SO.C.OV. srl , con matricola Inps 7025655101, il quale poi ha posto a conguaglio quanto anticipato al lavoratore con i contributi da versare all'Inps come denunciati con gli uniEmens di 03/2013 e 04/2013, versati in atti: da tali modelli uniEmens con il codice 0052 vengono indicate le malattie anticipate dal datore di lavoro al lavoratore infortunato e poste a conguaglio / compensazione con il debito contributivo nei confronti dell'Istituto Previdenziale oggi intervenuto.

Ebbene, la domanda è fondata.

Ed invero, l'art. 1916 cc dispone : "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili".

Pertanto, ai sensi degli artt. 1916 c.c., l'ente previdenziale ha il diritto di surrogarsi per recuperare la somma di € 1.158,22, (somma non contestata e documentata) cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore. (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n. 5594), per un importo complessivo di €. 1.446,03.

Per questi motivi la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t. va condannata al pagamento della somma di €. 1.446,03 in favore dell'Inps, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio tra le parti in causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di effettiva appartenenza, tenuto conto dell'attività concretamente espletata e delle questioni trattate.

Le spese della ctu espletata in corso di causa vanno poste a carico della parte convenuta, in via definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del gop dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Orefice Simone con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t e con l'intervento dell'INPS, disattesa ed assorbita ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t. al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 18.394,27 a titolo di risarcimento complessivo dei danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello delle pronuncia;
- 2) condanna la Provincia convenuta al pagamento in favore della parte interveniente della somma di €. 1.446,03 in favore dell'Inps, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

- 3) condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, €. 230,00 per spese vive, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che distrae in favore dell'avv. Danilo Alfieri e dell'avv. Alessandro Fastoso, che si sono dichiarati antistatari;
- 4) pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta;
- 5) condanna, infine, parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della parte interveniente che liquida in €. 580,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.

Così deciso in S. Maria C.V., lì 22.05.2023

Il Gop

(dott.ssa Maddalena Natale)